

# C.A.I.

COORDINAMENTO AGROMECCANICI ITALIANI



Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola



**CONFAI**

Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

---

## EMENDAMENTI AL DDL 1328 DEL 21 FEBBRAIO 2014 PRESENTATI ALLA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL SENATO

### **Depositi di prodotti petroliferi per uso agricolo**

Commento: le disposizioni regolamentari in materia di prevenzione incendi sono state emanate con l'intendimento di semplificare i procedimenti amministrativi; il mancato coordinamento delle disposizioni relative ai depositi di prodotti petroliferi per uso agricolo comporterebbe, per contro, un aggravio nei costi amministrativi, introducendo nuovi obblighi per il settore agricolo non previsti dalla normativa attualmente in vigore.

Inoltre, il limite di 5 metri cubi non trova riscontro nelle disposizioni regolamentari vigenti, che fissano il predetto limite in 9 metri cubi: una riduzione obbligherebbe i soggetti interessati (si stima siano oltre 100.000 imprese) a sostenere un costo improduttivo variabile da 1000 a 2000 euro.

*Pertanto, si propone, all'art. 1, di sostituire l'intero testo del comma 4 con il seguente:*

“4. Le disposizioni e gli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 non si applicano ai depositi di prodotti petroliferi di cui all'art. 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate.”

### **Assunzione di giovani lavoratori e riduzione del costo del lavoro in agricoltura**

Commento: la limitazione alla sole imprese indicate all'art. 2135 C.C. introduce un elemento discriminatorio per i lavoratori delle imprese agromeccaniche che esercitano le medesime attività.

*Per tale motivo si propone, dopo l'art.13, di inserire l'art. 13 bis comma 1 con il seguente testo:*

“ l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 24 giugno 2014, n°91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n°116 viene sostituito con il seguente testo: “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile in agricoltura di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni e in attesa dell'adozione di ulteriori misure da realizzare anche attraverso il ricorso alle risorse della nuova programmazione comunitaria 2014-2020, è istituito, nel limite delle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 2, **un incentivo per i datori di lavoro di cui all'art.2135 codice civile, ed agromeccanici che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a termine che presenta i requisiti di cui al comma 3, lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 4.**”

### **Circuiti organizzati di raccolta per i rifiuti agricoli**

Commento: l'adesione ai circuiti organizzati di raccolta, di cui al comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti di origine agricola, è attualmente limitata alle sole aziende di cui all'art. 2135 del codice civile.

In realtà, anche le imprese agromeccaniche, definite dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, producono rifiuti derivanti dall'esecuzione di lavorazioni agricole svolte per conto delle aziende agricole prive della specifica attrezzatura.

*Pertanto, si propone di aggiungere, all'art. 1, il comma 6 con il seguente testo:*

“Le disposizioni in materia di circuiti organizzati di raccolta, come definiti dal comma 1, lettera pp), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i rifiuti di origine agricola, si applicano anche alle imprese agromeccaniche definite dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.”

## **Disposizioni in materia di contratti agrari**

Commento: l'entrata in vigore di una norma che modifica la Legge 3 maggio 1982 nr.203, escluderebbe la possibilità di assistere i propri associati ad organizzazioni professionali agricole che, a vario titolo, rappresentano soggetti interessati alla sottoscrizione di contratti di affitto stipulati in deroga, a norma dell'art.45 della predetta legge.

Riservare questa attività esclusivamente ad organizzazioni professionali agricole che, genericamente, vengono definite “maggiormente rappresentative” per il fatto di essere presenti in seno al CNEL, consentirebbe il mantenimento di un sistema di privilegi, oltretutto privi della necessaria trasparenza.

Si ritiene che il peso rappresentativo di un'organizzazione nasca innanzitutto dalla sua presenza sul territorio e dalla sua capacità di rispondere in maniera puntuale alle esigenze della categoria rappresentata. Non possono esistere divieti di rappresentanza e di assistenza, così come non possono esistere prassi istituzionali che recintino il territorio della rappresentanza, o, peggio ancora, degli interessi, escludendo talune organizzazioni in favore di altre.

L'assistenza costituisce condizione di validità dei patti in quando si estrinseca in un'attività effettiva di consulenza ed indirizzo che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo di ogni singolo patto, in modo che esse ne acquisiscano piena consapevolezza.

Il disegno di legge, orientato a promuovere la competitività del settore, si contraddice con il contenuto dell'art.4, che si rifà ad una norma risalente ad oltre trent'anni fa, allorquando la rappresentanza sindacale agricola era demandata, di fatto, alle tre organizzazioni agricole di carattere nazionale.

*Pertanto, si propone la seguente modifica:*

Eliminare, nel primo comma dell'art.45 della Legge 3 maggio 1982 nr.203, dopo “rispettive organizzazioni professionali” le parole “agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale”.